

Pubblicato il 07/06/2019

N. 07456/2019 REG.PROV.COLL.

N. 09179/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9179 del 2014, proposto da Laura Rossi, Montalti Valeria, Casali Thomas, Amadori Mirella, Mariotti Lorena, Matergia Angelo, Maggio Monica, Solimine Corrado, Mastrangelo Maurizio, Mandiello Maria Antonietta, Manzi Maridele, Bruno Caterina, Frescura Mara, Lancellotti Stefania, Rubicini Sara, Giudobaldi Maria Federica, Granati Massimo, Alessandrini Costantino, Sfirro Domenico, Savini Simona, Merlonghi Monica, Riggi Melissa Vania Francesca, Bellavia Giovanni Luca, Mangione Michele, Palermo Dina Ausilia, Scollo Marisa, Anna Basilicata, Monai Carlo Alberto, Zilani Maria, Concini Elena Annunziata, Costantini Irene, Sarnataro Annamaria, Cantelli Maria Teresa, Bellaveglia Sonia, Bonelli Giovanni, Gervini Daniela, Schwer Christiane, Consoli Concetta, Marcucci Marco, Filip Marius Liviu, Di Franco Rita Ivana, Accornero Viviana, Severini Barbara, Zuppa Francesco Paolo, Aita Alba, Mauro Carmina, Apa Lucia, Bruno Antonina, De Mario Detto Caprin Deborah, Campagnolo Stefania, Barale Teresina, Villa Sara, Sorce Anna, Profeta Maria,

Veggiani Maria Letizia, Bove Stefania, Vasile Pasqua, De Carolis Elisabetta, Rossi Fabrizio, Tonon Elisabetta, Sifanno Carmelinda, Loizzo Maddalena, Clemente Filomena, Raffini Paola, Bonelli Laura, Consolo Luciana, Pirisi Caterina, Trotta Anita, Pengue Marialuisa, Iampietro Annamaria Antonietta, Orlacchio Mario Saverio, Colarosso Antonietta, Dello Iacovo Milena, Esposito Barbara, Rea Marisa, Nappi Ciro Giuseppe Andrea, Iacopino Anna, Maisto Maria Emanuela, Conte Carmine Pellegrino, Righi Elisa, Torazzi Elena, Di Marino Natalia, Valli Raffaella, Castagna Daria, Zambelli Elisabetta, Allocca Anita, Siconolfi Lina, Mitrioni Cladinora, Fittipaldi Anna, Dall'Ara Ivano, De Iulii Roberta, Orco Antonietta, Ramires Monica, Rescigno Donatella, Russo Marianna, Saporito Maria Luisa, Sardone Diana, Tedesco Emilia, Venosa Angela, Benvenuto Marika, Catone Maria Concetta, Ciniello Angiolina, Desiderio Annamaria, Di Gregorio Carmela, Falivene Rita, Forino Rosanna, Franzese Antonio, Gentile Garofalo Lucrezia, Giannella Ottavio, Iannece Antonia, Luciano Daniela, Maffia Annamaria, Manconi Giuliana, Natalino Renata, Oliva Chiara, Diotaiuti Daniela, Giordano Maria Rita, Russo Michela, Dello Sbarba Chiara, Esposito Patrizia, Gliottone Gianni Massimo, Manzi Anna Maria, Muggeri Maria Rosaria, Paone Emanuela, Presti Monica, Sibilio Rosanna, Galeandro Maria Alessandra, Aguzzi Rossella, Gregori Simona, Amore Rosetta, Bonometti Gianandrea, Bosco Marianna, Cannavale Francesco, Cavasino Salvatore, Deciano Maria Rosaria, Gatta Sheila, Giacomelli Jessica, Lazzari Marianna, Mallamaci Alessandro, Mussio Simona, Navarretta Emanuela, Pedersini Elena, Rivaroli Sara Diusca, Vivenzi Erica, Pressi Emiliana, Richelli Carla, Carloni Claudia, Imbrogno Annamaria, Marra Maria Caterina, Scaione Anna Maria, Chimento Donatella, Olivieri Loredana, Perri Giuliana, Granata Pasquale, Gofone Daniela, Sposato Franca, Spina Domenico Salvatore, Buonofiglio Franca, Sposato Daniela, Marrazzo Franco, Tursi Maria Giovanna, Sassi Raffaele, Brunelli Alessandra, Giacobbi Isabelle, Balzarini Roberta, Di Dio Elisabetta, D'Urso

Giuliana, Cerise Alessandra, Iaquina Maria, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Brunetti, con domicilio eletto presso lo studio Romeo Brunetti in Roma, via G. Armellini, 30;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Marianna Attianese non costituito in giudizio;

per l'annullamento

“in parte qua”, del decreto ministeriale n.235 del 1 aprile 2014 avente ad oggetto "aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2015,2015/2016 e 2016/2017", nella parte in cui non consente il reinserimento nelle G.a E. (III fascia oppure in subordine IV fascia) dei docenti in possesso di titolo di abilitazione che erano già inseriti nelle graduatorie permanenti ed erano stati cancellati definitivamente per non avere prodotto domanda di aggiornamento, ovvero, in subordine, nella fascia aggiuntiva (cd IV fascia), nonché nella parte in cui (art. 9, comma 1, art. 10, comma 2) prevede quale "motivo di esclusione" dalla procedura la presentazione della domanda secondo "modalità difforme da quanto descritto ai commi 2 e 3 del precedente art. 9" (trasmissione via web);

- per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, ove occorra:
- previo sollevamento, ove occorra, delle questioni di legittimità costituzionale e di interpretazione comunitaria illustrate nel prosieguo del presente atto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno impugnato il d.m. in epigrafe nella parte in cui non contempla la possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria dei docenti che erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma sono stati cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle medesime graduatorie.

I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione di legge: illegittimità del d.m. n. 235/14 perché in palese contrasto con l'art. 1-bis legge 4.6.2008; sussistenza del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. 2. In via subordinata: illegittimità dell'art. 1 bis legge 4.6.2004, n. 143 e, conseguentemente, dell'art. 1, comma 605, legge 27.12.2006, n. 297 per violazione degli articoli 3, 4, 51, 97 della Costituzione nonché' della legge 30.10.2008 n. 169, art. 5 bis per contrasto con i citati articoli costituzionali.

Sostengono i ricorrenti: che hanno un diritto a restare inseriti all'interno di una graduatoria chiusa; che il decreto in questione ha ammesso l'inserimento in graduatoria a soggetti che hanno conseguito l'abilitazione; che i nuovi inserimenti creerebbero una disparità di trattamento nei confronti dei soggetti che non hanno la possibilità di reinserirsi in graduatoria; che tale previsione sarebbe incostituzionale.

L'Amministrazione si è costituita con atto formale.

Alla pubblica udienza del 21 maggio 2019, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato per la quale *“non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento (Sez. VI, n. 3323 del 2017).*

La domanda di reinserimento è fatta espressamente fatta salva dall'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 143 del 2004 â€” secondo cui: «dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione» â€” sempreché ovviamente la sua presentazione sia tempestiva (aspetto che qui non viene in discussione).

È vero che la mancata presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente comporta, testualmente, sulla base di ciò che dispone l'art 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004, la cancellazione dalle G.A.E. Nondimeno, tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l'aggiornamento stesso, il reinserimento. Non a caso l'interessato, una volta reinserito, recupera il «punteggio conseguito all'atto della cancellazione».

Tale impostazione ermeneutica non contrasta con la qualificazione “a esaurimento” delle graduatorie stesse, dal momento che il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i

quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo). Se infatti la qualificazione “a esaurimento” comporta, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro precario nella scuola, una chiusura all’inserimento di nuovi soggetti non inseriti in precedenza nelle graduatorie permanenti, la qualifica di “nuovo inserimento” non si concilia con la posizione del docente a suo tempo già inserito ma poi depennato e che chieda di essere reinserito nella graduatoria divenuta G.A.E., in una situazione nella quale il depennamento definitivo, lungi dal comportare una stabilizzazione lavorativa preclude invece la possibilità di un’occupazione, ancorché precaria” (sentt. 4021/2018, 3703/2018, 3622/2018, 3621/18).

Stante la particolarità della materia le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese di lite tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alfonso Graziano, Presidente FF

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Alfonso Graziano

IL SEGRETARIO